

VOLUME PRIMO
LE NOZIONI GENERALI. I SOGGETTI
Il § 6 del Capitolo XI va sostituito con il seguente

6. *L'interdizione giudiziale, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno.* – Se è vero che l'ordinamento con il compimento del diciottesimo anno di età non accerta di fatto ma soltanto presume la capacità del soggetto di curare i propri interessi, non è da escludere che un soggetto maggiore di età possa in concreto essere incapace di rendersi conto del valore di ciò che pone in essere e degli effetti che il comportamento stesso può determinare.

Nel nostro ordinamento, manca un organico corpo di norme che disciplini adeguatamente la materia della tutela e della salvaguardia del soggetto portatore di handicap psichico. Nondimeno, oggi, la malattia psichica viene considerata alla stregua di una normale malattia essendosene esclusa, altresì, la pericolosità sociale. Del malato mentale, per altro, come di qualsiasi portatore di handicap, non si guardano le incapacità quanto le «abilità», per modo che egli possa essere tutelato (e curato) sulla base di ciò che è in grado di fare (v., in particolare, la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104).

Il soggetto portatore di handicap è tutelato, a tutti gli effetti, dall'art. 32 cost.: da qui, l'emanazione di una normativa che, seppure in parte, ne tenesse conto e, in particolare, della l. 13 maggio 1978, n. 180, abrogativa dei manicomi. Se, infatti, in base all'art. 32² cost., nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge ma comunque entro i limiti imposti dal rispetto della persona umana, è da escludere, in linea di principio, che si possa intervenire coercitivamente sui malati mentali per l'internamento senza con ciò correre il pericolo di ledere la dignità del malato. Trattamenti obbligatori sono pur ammessi, a ben vedere, ma essi sono limitati e attengono a casi urgenti ed eccezionali disciplinati in modo rigoroso: la degenza deve essere disposta dal sindaco e immediatamente convalidata dal giudice tutelare (artt. 34 e 35 della legge sul servizio sanitario nazionale: l. 23 dicembre 1978, n. 833).

Il codice civile tutela la situazione degli «infermi di mente» fondamentalmente dal punto di vista patrimonialistico (artt. 404 ss. e 414 ss.) prevedendo, in corrispondenza dei diversi gradi di «infermità», tre distinti strumenti: l'interdizione giudiziale, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno.

L'interdizione giudiziale è causa di uno stato di incapacità assoluta equiparabile alla situazione del minore non emancipato ed è prevista nell'esclusivo interesse dell'infermo psichico per tutelarlo nella cura della sua sfera giuridico-patrimoniale.

L'art. 414 prevede quali presupposti dell'interdizione l'incapacità di curare i propri interessi e l'abitudine dell'infermità. Non si fa riferimento al minore d'età, essendo, questi, già incapace di agire; senonché, posto che un minore, pur infermo psichicamente, al compimento del diciottesimo anno di età, acquista la capacità di agire, è ben possibile (fatta salva l'applicabilità della disciplina sull'incapacità naturale: *infra*, § 8) che l'incapace possa compiere atti pregiudizievoli del suo interesse. Al fine di evitare che l'infermo mentale possa incorrere in questo pericolo, l'ordinamento prevede, in ogni caso, la possibilità di far dichiarare l'interdizione nei confronti del minore durante l'ultimo anno della sua minore età in modo che la sentenza di interdizione abbia effetto non appena egli compirà i diciotto anni (art. 416).

Uno stato di minore intensità della malattia, tale cioè da non essere sufficiente per far dichiarare l'interdizione, determina una incapacità relativa tutelata con l'inabilitazione. Accanto all'infermo mentale, possono essere inabilitati anche coloro che, per l'abituale uso di sostanze stupefacenti o alcoliche o per prodigalità, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici, nonché il cieco e il sordomuto se la loro condizione richiede un simile provvedimento (art. 415). Resta fermo, con riguardo al cieco e al sordomuto che non siano in grado di provvedere totalmente ai propri interessi, la possibilità di far dichiarare nei loro confronti l'interdizione.

L'inabilitazione dà luogo a uno stato di incapacità relativa simile a quello del minore emancipato. Va da sé che, mentre l'interdetto è «sostituito» da un tutore, l'inabilitato è «assistito» da un curatore per i soli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione. È, nondimeno, vero che, coerentemente alla riconosciuta presenza anche nell'inferno mentale di talune rilevanti abilità, il giudice può prevedere, al momento della dichiarazione di interdizione o di inabilitazione, che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere posti in essere dall'interdetto senza l'intervento o con l'assistenza del tutore e che l'inabilitato possa compiere alcuni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'assistenza del curatore (art. 427¹). Come si studierà in seguito (Vol. II, VIII - § 6), gli atti compiuti in violazione di queste disposizioni sono annullabili.

Un diverso stato di idoneità a provvedere ai propri interessi rispetto all'interdizione e all'inabilitazione è preso in considerazione dall'amministrazione di sostegno, disciplinata dalla l. 9 gennaio 2004, n. 6, e introdotta nel codice civile agli artt. 404 ss. sotto forma di novella. Il soggetto tutelato (c.d. beneficiario o amministrato) è una persona non necessariamente « incapace » ma che, nondimeno, per le condizioni di salute, per le particolari disabilità, o per qualunque altra causa, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o soltanto temporanea, di provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.): si pensi a un lungodegente che, per le particolari condizioni (perché, per esempio, in coma), non può ricorrere nemmeno alla rappresentanza (Vol. II, VII - § 1). Poiché il soggetto non è necessariamente un « incapace » (si richiede, infatti, soltanto che egli sia nella « impossibilità » di provvedere ai propri interessi), ancora più incisivamente rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, la capacità del beneficiario subisce soltanto parziali limitazioni. Il beneficiario « conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno » e può compiere tutti « gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana » (art. 409). Va da sé che egli potrà compiere tutti gli atti che il giudice, nel provvedimento di nomina dell'amministratore, non gli avrà vietato o non avrà attribuito alla competenza dell'amministratore. Con il decreto di nomina, infatti, il giudice, deve provvedere, fra l'altro, a indicare l'oggetto « dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario », nonché gli atti che quest'ultimo « può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno » (art. 406⁴ c.c.). Così, se Filippo non ha una esatta percezione del danaro, il giudice gli potrà vietare di porre in essere soltanto atti che superino un certo valore (per esempio, di vendere senza l'assistenza di un amministratore di sostegno l'appartamento nel quale vive), ferma restando la sua capacità relativamente a ogni altro tipo di atto (per esempio, acquistare una motocicletta che rientri, per valore, nei limiti stabiliti). In buona sostanza, l'amministrazione di sostegno fa fronte a tutte quelle situazioni nei confronti delle quali l'inabilitazione e l'interdizione si dimostrino inadeguate: comprende ogni tipo di limite all'idoneità di provvedere ai propri interessi per coprire le zone d'ombra che rimangono, in più o in meno, non congruamente tutelate con l'inabilitazione o con l'interdizione. Per queste sue caratteristiche, l'amministrazione di sostegno relega l'inabilitazione e l'interdizione a istituti residuali e destinati, col tempo, a essere sempre meno utilizzati, perché meglio di questi ultimi può far fronte alle effettive esigenze del singolo individuo.

L'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno sono pronunciate in giudizio su istanza dei soggetti indicati dall'art. 417: il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e il pubblico ministero. Particolari all'amministrazione di sostegno sono le possibilità concesse al beneficiario dell'amministrazione di proporre egli stesso il ricorso per la nomina (art. 406¹ c.c.) e di indicare la persona che dovrà essere nominata amministratore (art. 408¹ c.c.).

Le decisioni circa la dichiarazione dello stato di interdizione, di inabilitazione o di amministrazione di sostegno sono decisioni prese *rebus sic stantibus*, cioè sulla base delle circostanze presenti e rilevate al momento della pronuncia. Esse, pertanto, possono tanto essere modificate o integrate quanto essere oggetto di revoca. Come la dichiarazione così la revoca dell'interdizione, dell'inabilitazione o dell'amministrazione di sostegno richiedono un provvedimento del giudice. Tuttavia, mentre la pronuncia dell'interdizione, dell'inabilitazione o

dell'amministrazione di sostegno ha immediatamente effetto, la revoca ha effetto soltanto quando sia passata in giudicato (X - § 2).

La revoca è possibile non appena venga accertato il venir meno o la parziale cessazione della causa che ha determinato la precedente pronuncia. Qualora si accerti la parziale cessazione della causa che dette luogo alla pronuncia di interdizione, e ricorrendone, ovviamente, i presupposti, il giudice pronuncerà la revoca dell'interdizione emettendo, a un tempo, un provvedimento di inabilitazione o di amministrazione di sostegno (artt. 406² e 432). In queste circostanze, anzi, la domanda di revoca funge da presupposto per la dichiarazione dell'inabilitazione o per la nomina dell'amministratore (art. 405³ c.c.).

Come accennato, mentre l'interdetto è sostituito da un tutore, l'inabilitato è assistito da un curatore. Tutela e curatela sono previste anche per il minore che non abbia genitori che esercitino su di lui la potestà (la tutela) e per il minore emancipato, cioè per il minore ammesso al matrimonio (la curatela), e in quella sede il legislatore ha scelto di disciplinare i rispettivi rapporti. Essendo identiche le giustificazioni degli istituti anche con riferimento all'interdizione e all'inabilitazione, il legislatore applica alla tutela degli interdetti le disposizioni previste per la tutela dei minori e alla curatela degli inabilitati le disposizioni sulla curatela dei minori emancipati (art. 424). Per queste, pertanto, si rinvia al capitolo sulla filiazione (Vol. IV, IX - § 10).

Diversamente, invece, è previsto con riferimento all'amministrazione di sostegno, istituto che, sebbene possa essere applicato sin dall'ultimo anno di età del minore (ma con efficacia a decorrere dal momento in cui è raggiunta la maggiore età: art. 405²), è ipotizzato, come detto, per le particolari situazioni di disagio nelle quali si trovano persone, maggiori di età, impossibilitate, anche soltanto parzialmente o temporaneamente, a provvedere ai propri interessi. L'amministratore di sostegno – il soggetto che, appunto, assiste o sostituisce chi è nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi – deve amministrare il patrimonio del beneficiario con la diligenza del buon padre di famiglia e svolgere l'incarico in considerazione « dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario », informandolo, altresì, tempestivamente di tutti gli atti da compiere e comunicando al giudice tutelare gli eventuali dissensi con il beneficiario stesso affinché si possano prendere i provvedimenti opportuni (art. 410¹⁻²).

Come riguardo all'interdetto (Vol. II, VIII - § 6), gli atti eventualmente posti in essere dal beneficiario in violazione delle disposizioni contenute nel decreto di nomina sono annullabili (art. 412²) (VIII - § 17; nonché Vol. II, VIII - § 6) e annullabili sono, a un tempo, gli atti posti in essere dall'amministratore di sostegno « in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice » (art. 412¹).